



Comune di  
Milano

Direzione Mobilità  
Area Pianificazione e Programmazione Mobilità

## ORDINANZA DEL SINDACO

**Oggetto: Divieto di accesso e circolazione dinamica nella Zona a Traffico Limitato Area B. Integrazione e modifica alla disciplina di Area B, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 971 del giorno 11 luglio 2023.**

### IL SINDACO

#### Visti:

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s. m. i., nonché le norme del relativo Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 e s. m. i.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 del 02.08.2018 e s.m.i. avente ad oggetto "Ridefinizione del perimetro della Zona Traffico Limitato istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2927/2011 riprogettata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1055/2015 e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2016. Regolamentazione della circolazione dei veicoli superiori a 12 metri di lunghezza e trasportanti merci pericolose. Approvazione della disciplina viabilistica *low emission zone* denominata "Area B" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale 971 del giorno 11 luglio 2023 avente ad oggetto "Integrazione e modifica alla disciplina viabilistica della Zona a Traffico Limitato denominata "Area B" istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 e s.m.i.. Divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3, N2 ed N3 non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione";
- l'Ordinanza n. 1906/2021 del 30.09.2021 avente ad oggetto "Disciplina per l'accesso di veicoli nella Zona a Traffico Limitato denominata "Area B", in vigore a partire dal 5 ottobre 2021" e s.m.i.;
- le motivazioni ed i contenuti indicati nei suddetti provvedimenti che qui si intendono integralmente richiamati.

**Rilevato** che nella Città di Milano si registrano sinistri, anche mortali, che vedono coinvolti gli utenti vulnerabili della strada e i mezzi ingombranti, anche articolati, riconducibili all'assenza di sistemi avanzati in grado di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità immediata del veicolo stesso.

**Considerato** che, nell'interesse generale, e per fare tutto il possibile per ridurre considerevolmente il verificarsi di suddetti incidenti, con D.G.C. n. 971 del giorno 11 luglio 2023 è stata integrata e modificata la vigente disciplina della ZTL denominata "Area B", istituita con D.G.C. n. 1366/2018 e s.m.i., prevedendo il divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli, o complessi di veicoli, categorie M2, M3, N2 ed N3 non dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché privi di adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione;

## ORDINA

a integrazione e modifica della disciplina della ZTL "Area B" di cui all'Ordinanza n. 1906/2021 del 30 settembre 2021:

- 1) il divieto di accesso e circolazione dinamica nella ZTL "Area B" dalle ore 7:30 alle ore 19:30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per i veicoli o complessi di veicoli:
  - A. categoria M3 ed N3 a decorrere dal giorno 1° ottobre 2023, ferme le limitazioni previste dall'Allegato n. 3 della deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 s.m.i.;
  - B. categoria M2 ed N2 a decorrere dal giorno 1° ottobre 2024, ferme le limitazioni previste dall'Allegato n. 3 della deliberazione di Giunta Comunale n. 1366/2018 s.m.i.;
- 2) di derogare dai divieti di accesso e circolazione dinamica di cui al punto 1) lettere A. e B.:
  - ✓ i veicoli dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione;
  - ✓ con riferimento alla lettera A. del presente provvedimento, i veicoli i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, fino all'installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione;
  - ✓ con riferimento alla lettera B. del presente provvedimento, i veicoli i cui proprietari risultino in possesso di un contratto di acquisto relativo a sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, fino all'installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, muniti di apposito adesivo di segnalazione della presenza dell'angolo cieco, al fine di evitare la collisione.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza è punita ai sensi della normativa del vigente Codice della Strada.

La presente ordinanza MODIFICA ed INTEGRA l'Ordinanza n. 1906/2021 del 30 settembre 2021.

**p. II DIRETTORE DI AREA  
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE  
MOBILITÀ**

**Ing. Stefano Riazola**  
*(Firmato digitalmente)*

 Stefano Fabrizio Riazola  
Comune di Milano  
Direttore di Direzione  
14.07.2023 14:45:30 GMT+01:00

**p. IL SINDACO  
L'ASSESSORA  
Arianna Censi**  
*(Firmato digitalmente)*

 Arianna maria Censi  
COMUNE DI MILANO  
ASSESSORA  
17.07.2023 11:13:10 GMT+01:00

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.